

COCHI

16029 13

ESEMTE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- | | | |
|-----------------------|--------------------|-----------------|
| Dott. Umberto GOLDONI | - Presidente | R.G.N. 15584/12 |
| Dott. Stefano PETITTI | - Consigliere | Cron. 16029 |
| Dott. Felice MANNA | - Consigliere | Rep. |
| Dott. Alberto GIUSTI | - Consigliere | U.P. 24/5/2013 |
| Dott. Aldo CARRATO | - Consigliere Rel. | |

ha pronunciato la seguente

Indennizzo da
irragionevole
durata del
processo ai
sensi della
legge n. 89 del
2001

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 15584/12) proposto da:

FEBBRONI ROMANO MARCO (C.F. FBB RNM 53A29 G388N) e FEBBRONI GIANNI (C.F. FBB GNN 46RO8 G388F) rappresentati e difesi, in forza di procura a margine del ricorso, dagli avv.ti Maurizio Cochi e Ugo Leonetti ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in Roma, Via Ribera, n. 23;

- ricorrenti -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (C.F. 80184430587), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato ed domiciliato *ope legis* presso i suoi uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

- controricorrente -

Avverso il decreto della Corte d'Appello di Brescia n. 267/11, depositato il 27 dicembre 2011 e non notificato.

Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 24 maggio 2013 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito l'avv. Maurizio Cochi per i ricorrenti;

5038
13

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Lucio Capasso, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, con il conseguente assorbimento degli altri.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 23 settembre 2011, gli esecutati sigg.ri Febbroni arch. Romano Marco e Febbroni geom. Gianni (quali eredi del defunto genitore Febbroni Ausano) adivano la Corte d'Appello di Brescia, sollevando, in via principale, un'eccezione di incostituzionalità e chiedendo, nel merito, il riconoscimento di un indennizzo a titolo di equa riparazione per tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a causa della durata irragionevole del processo, nella misura di almeno euro 18.000,00 per danni morali e non patrimoniali, nonché per l'ammontare di euro 400.000,00 per danni patrimoniali, o comunque, in altre misure ritenute di giustizia.

Essi, in particolare, con detto ricorso, lamentavano l'irragionevole durata di una procedura esecutiva immobiliare, iniziata nei loro confronti con pignoramento del 6 giugno 1997 ad istanza della CARIPLO s.p.a., creditrice di £ 1.348.321.000, verso il loro defunto padre, di cui avevano accettato l'eredità con beneficio di inventario, e protrattasi per quindici anni.

La Corte adita, con decreto depositato il 27 dicembre 2011 e non notificato, rigettava il ricorso (sul presupposto che gli istanti – quanto al reclamato danno non patrimoniale - non avevano ricevuto alcun pregiudizio dalla protrazione del procedimento esecutivo presupposto e – quanto al danno patrimoniale – per mancanza di idonea prova), condannando gli stessi ricorrenti al pagamento delle spese processuali a favore del Ministero della giustizia, liquidate in complessivi euro 2.800,00.

Avverso tale decreto hanno proposto ricorso per cassazione i sigg.ri Febbroni arch. Romano Marco e Febbroni geom. Gianni, articolato in sei motivi.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno prospettato la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l'omessa motivazione, ex art. 360 n. 5 c.p.c., per non aver la Corte territoriale preso in esame l'eccezione di incostituzionalità dedotta in via preliminare attinente alla individuazione del legittimo criterio per la quantificazione dell'indennizzo invocato.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione della L. n. 89/2001, art. 2, punto 1, e degli artt. 6, 13 e 41 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per aver la Corte di merito escluso l'applicabilità di detta normativa al procedimento esecutivo ed, in particolare, alla posizione soggettiva dei debitori esecutati, nonché l'illogicità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., in rapporto alla consolidata giurisprudenza della Corte Europea di Strasburgo sul concetto di processo, nel quale si sarebbe dovuto ricomprendere anche il procedimento di esecuzione, ed alla quale i giudici italiani sono tenuti a conformarsi.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti hanno prospettato la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 2 e 3, ed art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti Dell'Uomo, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per omesso computo – nella sentenza impugnata - del periodo eccedente il termine ragionevole del processo nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la Corte d'Appello escluso del tutto ogni pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale in conseguenza della durata del procedimento, omettendo ogni determinazione concreta sulla durata complessiva della procedura esecutiva, sulla durata ragionevole del processo, sulla complessità del caso, sullo specifico e concreto comportamento delle parti, sull'operato del giudice del procedimento

e di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.

4. Con il quarto motivo i ricorrenti hanno denunciato la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, punto 1, e dell'art. 1 prot. n. 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, ove prevede che "ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni", in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l'illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione, ex art. art. 360 n. 5 c.p.c..

5. Con il quinto motivo i ricorrenti hanno lamentato l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, par. 1, C.E.D.U., con contestuale violazione dell'art. 112 e 115 c.p.c. e della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1, 2 e 3, il tutto in relazione al disposto di cui all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per avere la Corte bresciana, senza preventiva determinazione sulla durata complessiva della procedura esecutiva, sulla durata ragionevole del processo, sulla complessità del caso, sullo specifico e concreto comportamento delle parti, sull'operato del giudice del procedimento e di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione, in violazione della regola sul chiesto e pronunciato, escluso ogni danno non patrimoniale in conseguenza del fatto che il prolungamento dei tempi di definizione della procedura, lungi dal rappresentare un danno, aveva arrecato un vantaggio ai ricorrenti. Con la stessa doglianza i ricorrenti stessi hanno inteso far valere l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione congiuntamente alla violazione e falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2, e dell'art. 6, par. 1, C.E.D.U., in rapporto agli artt. 2727, 2056, 2057 e 2059 c.c., per avere il giudice del merito negato il danno non patrimoniale, disattendendo i principi enunciati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che riconosce il danno non patrimoniale come effetto che di regola consegue alla ingiustificata durata del processo in via presuntiva e con inversione conseguente dell'onere della prova.

6. Con il sesto ed ultimo motivo i ricorrenti hanno dedotto l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, par. 1, C.E.D.U., con contestuale violazione dell'art. 112 e 115 c.p.c. e della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 1, 2 e 3, il tutto in relazione al disposto di cui all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per avere rigettato la richiesta di danno patrimoniale per mancanza di prova ed in ragione di una asserita rivalutazione degli immobili pignorati nelle more della procedura esecutiva, nonché in ragione dell'ottenuta momentanea sospensione della vendita degli ultimi lotti, oltre che in virtù del fatto che essi ricorrenti in conseguenza della lungaggine processuale avrebbero conseguito un vantaggio; hanno dedotto, altresì, l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione, oltreché la violazione e falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2, e dell'art. 6, par. 1, C.E.D.U., in rapporto agli artt. 2727, 2056, 2057 c.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per avere il giudice negato il danno patrimoniale.

7. Rileva il collegio che il secondo e terzo motivo – aventi carattere preliminare ed esaminabili congiuntamente siccome strettamente connessi – sono fondati e devono essere accolti per le ragioni che seguono.

La Corte territoriale, con il decreto impugnato, oltre ad aver avanzato dei dubbi circa l'applicabilità della disciplina di cui alla legge n. 89 del 2001 alla durata irragionevole riconducibile ai procedimenti esecutivi (in quanto non aventi natura propriamente contenziosa), ha ritenuto che, in ogni caso, si sarebbe dovuto escludere che, nella fattispecie, i ricorrenti avessero subito un pregiudizio – indennizzabile a titolo di danno non patrimoniale – per effetto della protrazione della procedura esecutiva immobiliare nei loro confronti e che, inoltre, gli stessi non avevano offerto alcuna prova in ordine al riconoscimento del prospettato danno patrimoniale.

Opinando in tal senso ed avuto riguardo al profilo del riconoscimento o meno dell'indennizzo per il danno non patrimoniale (costituente oggetto delle due censure in esame), la Corte territoriale ha disatteso l'univoco e condivisibile orientamento della

giurisprudenza di questa Corte di legittimità, ad avviso del quale il diritto all'equa riparazione, riconosciuto dall'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 per il mancato rispetto del termine ragionevole del processo, è configurabile anche in relazione ai procedimenti di esecuzione forzata (cfr., tra le tante, Cass. n. 15611 del 2002; Cass. n. 5265 del 2003 e, da ultimo, Cass. n. 6459 del 2012). A tal proposito si è, infatti, puntualizzato che nel processo di esecuzione il diritto del cittadino al giusto processo (come delineato dalla nuova formulazione dell'art.111 Cost.) deve essere soddisfatto attraverso il contraddittorio tra le parti in ogni fase processuale in cui si discuta e si debba decidere circa diritti sostanziali o posizioni comunque giuridicamente protette, tenendo conto del correlato e concreto interesse delle parti stesse ad agire, a contraddire o ad opporsi per realizzare in pieno il proprio diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost.; pertanto, anche il debitore esecutato, in quanto parte, è legittimato a richiedere l'indennizzo ex art.2 legge 24 marzo 2001 n.89 per l'irragionevole protrarsi del processo esecutivo. Oltretutto, è risaputo che, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all'equa riparazione di cui al citato art. 2 della L. n. 89 del 2001 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l'ansia e la sofferenza per l'eccessiva durata del processo i riflessi psicologici del perdurare dell'incertezza in ordine alle posizioni in esso coinvolte, ad eccezione dei casi in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza, nei quali casi l'esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve essere provata puntualmente dall'Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte sia stata dichiarata manifestamente infondata.

ua
to
ai
n.
ti,
so
to
pa
do
ad
o.
2
el
a
o
i
ad
ia
la
di
p.
al
e

Del resto, anche il nuovo comma 2 bis dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001 (introdotto dall'art. 55, comma 1, lett. a) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., nella legge 7 agosto 2012, n. 134, ancorché non applicabile "ratione temporis" nella fattispecie) ha avallato la riportata interpretazione, riconoscendo, ora, espressamente il diritto all'equo indennizzo anche con riferimento al procedimento di esecuzione forzata allorquando la sua durata superi il termine ragionevole di tre anni.

Alla stregua di questi argomenti si profila evidente che i presupposti per richiedere l'equo indennizzo a titolo di danno non patrimoniale sussistevano anche in capo ai due ricorrenti, quali debitori esecutati, che, in quanto tali, avevano diritto alla definizione della procedura esecutiva intentata nei loro confronti in una durata ragionevole, senza illegittime protrazioni della stessa tali da determinare un patema d'animo ed un'incertezza processuale a carico dei soggetti espropriati, idonea a comportare l'insorgenza di un effettivo pregiudizio tutelato dalla legge n. 89 del 2001, rimanendo impregiudicata la valutazione di tutti gli elementi contemplati nell'art. 2, comma 2, della citata legge, ai fini dell'accertamento della violazione prevista dal comma 1 dello stesso articolo (provvedendo – una volta determinata la durata irragionevole della procedura - alla conseguente liquidazione dell'indennizzo riconoscibile sulla scorta degli esatti criteri di computo individuati dalla giurisprudenza di questa Corte, ovvero di euro 750,00 per ogni anno di ritardo in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole e di euro 1.000,00 per gli anni successivi).

8. Pertanto, alla luce delle complessive argomentazioni svolte, devono essere ritenute fondate la seconda e terza censura del ricorso (con correlato assorbimento delle altre censure, riguardanti questioni dipendenti ed il profilo della ulteriore ed eventuale risarcibilità del supposto danno patrimoniale), cui consegue la cassazione del decreto impugnato ed il rinvio della causa alla stessa Corte di appello di Brescia, in diversa composizione, che si conformerà ai principi precedentemente enunciatedi e si ripronuncerà

sulla domanda di equa riparazione, rivalutando – quanto al riconoscimento del danno non patrimoniale - la documentazione acquisita ai fini della determinazione del periodo effettivo della durata irragionevole del procedimento esecutivo in danno dei ricorrenti, tenendo conto anche di tutti gli elementi previsti dall'art. 2, comma 2, della legge n. 89 del 2001, in modo tale da provvedere alla liquidazione dell'indennizzo agli stessi spettante alla stregua dei parametri poc'anzi ricordati.

Al giudice di rinvio è demandata anche la regolazione delle spese della presente fase di legittimità del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, in data 24 maggio 2013.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Dot. Anna PANTALEO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

26 GIU. 2013



Il Funzionario Giudiziario
Anna PANTALEO

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta
del Sig. Avv. Cocchi in forma legale.

Roma, il 15 LUG 2013

Il Funzionario Giudiziario
Antonella FONTANA

